

Codice A1715A

D.D. 18 dicembre 2025, n. 1252

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) "DANIELA" - Rinnovo della concessione.



ATTO DD 1252/A1715A/2025

DEL 18/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) “DANIELA” - Rinnovo della concessione.

Visto e visti:

l’articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.R. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 81 del 13.02.2008, con la quale si rinnovava la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “DANIELA” di complessivi ettari 816, ubicata nei comuni di Baldichieri, Castellero, Monale e Villafranca d’Asti e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del Sig. *omissis* fino al 31.01.2017;

la determinazione dirigenziale n. 206 del 02.03.2010, con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. *omissis* a Direttore concessionario, dell’azienda faunistica venatoria “DANIELA”, ubicata nei comuni di Baldichieri, Castellero, Monale e Villafranca d’Asti e ricadente nel territorio della

Provincia di Asti per ha 816;

la determinazione dirigenziale n. 144 del 17.02.2017 con la quale si rinnovava la concessione della citata azienda sino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale n. 1007 del 25.11.2023 con cui è stata rettificata, la superficie dell' AFV DANIELA da ettari 816,0000 a ettari 1.137,9267, di cui ettari 1.024,2605 costituiscono la superficie TASP (Territorio Agro Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;

la determinazione dirigenziale n. 138 del 26.02.2024 con la quale si prendeva atto della sostituzione del Concessionario per l'Azienda faunistico-venatoria "DANIELA" presentata dal Sig. Angelo PASETTI a seguito delle dimissioni del precedente Concessionario Sig. *omissisomissisomissis* come da verbale dell'assemblea dei soci in data 05 gennaio 2024;

l'istanza Prot. n. SIAP-00250700 del 04/09/2025, con la quale il Sig. Angelo PASETTI ha richiesto il rinnovo della concessione;

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

la richiesta di integrazione alla relazione tecnica formulata in fase del sopralluogo eseguito il data 09/10/2025, in quanto carente delle indicazioni relative al programma di miglioramento ambientale;

l'integrazione alla suddetta richiesta pervenuta con N. Prot. 00024284 del 30/10/2025;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 09/10/2025, e quello successivo del 07/11/2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d'ufficio;

i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agriturismo-venatorie – AATV");

la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la concessione per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31 gennaio 2035;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- " L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- " Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- " D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- " Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- " Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'articolo 8 della DGR. n. 15-11925 e ss.mm.ii, al rinnovo della concessione dell' Azienda faunistico-venatoria "DANIELA", ubicata nei comuni di Baldichieri,

Castellero, Monale e Villafranca d'Asti e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, pari a ettari 1.137,9267, di cui ettari 1.024,2605 costituiscono la superficie TASP;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 81 del 13.02.2008, nella la determinazione dirigenziale n. 206 del 02.03.2010, nella determinazione dirigenziale n. 144 del 17.02.2017 di rinnovo della concessione al 31.01.2026, nella determinazione dirigenziale n. 1007 del 25.11.2023, nella determinazione dirigenziale n. 138 del 26.02.2024;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Asti nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto